

**COMUNE DI CAMPONOOGARA**

Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALESessione di Prima convocazione
seduta

Oggetto: VERITAS SPA ASI S.P.A. ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il MENIN GIANPIETRO nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Zampaglione Sandro

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
MENIN GIANPIETRO	P	SCOCCO CRISTINA	P
MAZZETTO MASSIMILIANO	A	BADIN ENRICO	A
CARRARO CAMILLA	P	ANGELON LUCA	P
DE STEFANI MONICA	P	COMPAGNO EMANUELE	A
FATTORE MATTEO	P	DE FALCO PASCALE	P
FOGARIN DIEGO	P	FABRIS CHRISTIAN	A
FUSATO ANTONIO	A	COMPAGNO DANIEL	A
TERRIN RENATO	P	BORELLA MARIO	A
CANOVA ELEONORA	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 10 ASSENTI: 7

Sono inoltre nominati scrutatori:

TERRIN RENATO
ANGELON LUCA
DE FALCO PASCALE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell'80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;
- questo Comune, con atto consiliare n. 13 del 12/03/2007, ha deliberato la partecipazione a VERITAS S.p.A. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- questo Comune, assieme agli altri Comuni soci di VERITAS S.p.A., hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione *in house* a mezzo di VERITAS S.p.A.;
- pertanto, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
- la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;
- il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di VERITAS S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;
- questo Comune, con atto consiliare n. 67 del 27/12/2013 ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dimostra la

- convenienza economica dello svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale a mezzo di una gestione *in house providing* e, in particolare, attraverso VERITAS S.p.A.;
- VERITAS S.p.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali soci;
 - l'"Azienda Servizi Integrati S.p.A." in breve ASI S.p.A, è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell'*in house providing* in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;
 - a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS S.p.A. ha acquisito il controllo di ALISEA S.p.A. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS S.p.A.;
 - conseguentemente, i Comuni da ultimo citati hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;
 - il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013 ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di ALISEA S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;
 - ALISEA svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;
 - **Considerato che**
 - l'art. 147 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevede che "*I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*";
 - la Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;
 - la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato "Laguna di Venezia" anziché

- nell'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;
- prima delle modifiche del perimetro dell'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia", la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell'omonima Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;
 - a seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato "*1. di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21...*", auspicando un processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;
 - l'art. 149 bis del D.lgs 152/2006 stabilisce che "*L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*";
 - in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare "*uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito*";
 - il Consiglio di Bacino con deliberazione dell'assemblea d'ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito "*1) di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale*

17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia", la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio";

- l'art. 200 del D.lgs 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett f) del medesimo decreto;
- da ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio Territorio in nove ambiti territoriali ottimali;
- l'art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che *"Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale"*;
- con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato **"Venezia"** 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);
- il Comune di Camponogara appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale;
- le disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza*

per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”;

- che il Comune, nelle more della costituzione e del funzionamento del Consiglio di Bacino, ente cui spetta, tra l'altro, la competenza per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha da ultimo stabilito con deliberazione n. 67 del 27/12/2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso Veritas S.p.A. e/o società dalla stessa controllate, ivi incluse in particolare Alisea S.p.A. il cui affidamento pertanto prosegue sino al 31 dicembre 2038 fatta salva ogni diversa eventuale scadenza determinata dalla normativa sopravvenuta;
- che il Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, nelle more delle deliberazioni in merito all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito di riferimento, con delibera dell'assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l'altro, di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;
- **Dato atto che**
- l'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- in data 19 marzo 2015 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. ha preso atto del Piano di Razionalizzazione delle partecipate di Veritas S.p.A. che avrebbe pertanto potuto essere recepito dagli enti locali nei propri piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/3/2015;
- il Comune di Camponogara pertanto in ottemperanza alla disposizione normativa di cui sopra ha approvato con delibera del 25/03/2013 n.10 un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie;
- in coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci Veritas S.p.A. con delibera dell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il *“Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016”*;
- in data 17 marzo 2016 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni

di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016;

- nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha deliberato di approvare il *“Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016”*;
- tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A.;
- le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento, che allegati al presente atto sub A) ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
- tali progetti di integrazione sono suddivisi in diverse fasi: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. da parte di Veritas S.p.A.; b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A., previa modifica dello statuto di ASI S.p.A.; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa **27,1** milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;
- le operazioni societarie sopra descritte verranno effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
- nell’ambito delle operazioni di integrazione suddette, il Comune di Venezia sottoscriverà un aumento di capitale sociale a lui riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas S.p.A. sulla base di specifica perizia di stima;
- allo scopo di dare attuazione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie come descritto nelle premesse che precedono sono state predisposte le perizie allegate sub B) al presente atto e che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

- al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. secondo le fasi descritte nella premessa che precede, si rende altresì necessario apportare delle modifiche allo statuto di ASI secondo lo schema allegato sub C);
- in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. i comuni soci delle società, anche al fine dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno predisposto uno schema di patti parasociali allegato sub D) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
- in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali sarà necessario apportare modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. così come evidenziate nello schema di Statuto allegato sub E), ferme restando le altre modifiche che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;
- a seguito delle predetti operazioni societarie, quei Comuni, che non siano già soci di VERITAS S.p.A., devono aderire alla più volte citata convenzione intercomunale in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali accettano integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;
- Ritenuto che
- i servizi, oggetto della presente delibera, svolti da VERITAS S.p.A., anche attraverso società da essa controllate o partecipate, costituiscono servizi pubblici locali anche perché assunti in base alla normativa in materia e così qualificati da apposite delibere comunali;
- i servizi pubblici locali, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);
- le operazioni societarie straordinarie descritte, che hanno luogo in considerazione di espresse previsioni legislative consentono il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente locale quanto alla necessità di garantire ai cittadini una gestione efficiente efficace ed economicamente conveniente dei servizi di interesse generale, come emerge anche dalla documentazione allegata alla presente delibera;
- **Considerato che:**
- le operazioni societarie, come quelle qui considerate, sono coerenti con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «consentire economie di scala» e di «massimizzare l'efficienza del servizio», la regola che «i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica» devono essere necessariamente organizzati «su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei» la

- cui dimensione *«di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale»* (comma 1, art. ult. cit.);
- le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ove si indica – tra i criteri di razionalizzazione delle predette società con partecipazione pubblica – la *«aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica»* [comma 611, lett. d) dell'art. cit.]; ed ora art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la *«necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4»* [così al comma 2, lett. g) dell'art. cit.] ;
 - con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto *«principio di unicità»* della gestione per ciascun ambito [artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonchè dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014];
 - **Posto che:**
 - l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se *«al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva»* [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];
 - dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;
 - in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: *«L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza*

dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

- il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;
- dunque, (anche) in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;
- al fine di assicurare ampia pubblicità alle operazioni societarie in questione, la presente delibera viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Comune, sul sito web istituzionale delle società interessate dalle predette operazioni societarie nonché sul sito web istituzionale delle autorità d'ambito competenti;
- del resto, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina *pro tempore* vigente e non dichiarati cessati *ex lege* proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);
- al fine di ottenere il formale riconoscimento della prosecuzione delle gestioni in corso, il progetto di integrazione qui considerato dovrà essere, prima dell'effettuazione delle relative operazioni di integrazione/agggregazione, autorizzato dalle competenti autorità d'ambito che, anche ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, sono competenti in via esclusiva in merito all'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, all'affidamento ed ai relativi controlli.
- **Rilevato che:**
- il Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali Azionisti di Veritas SpA ha approvato nella seduta del 10.11.2016 lo schema di Patti Parasociali di Veritas SpA., con le relative operazioni societarie e di integrazione;

- il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con delibera n. 37 del 15.11.2016 ha preso atto del processo di aggregazione dei due attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia;
- il Comune di Venezia con delibera n. 70 del 15.12.2016 ha approvato l'operazione societaria straordinaria e di integrazione di Asi S.p.A., Alisea S.p.A., Veritas S.p.A. prevedendo tra l'altro per quanto concerne il conferimento in capitale sociale di Veritas SpA di alcuni beni immobili, che l'atto di conferimento di detti beni sarà perfezionato *“previa acquisizione del provvedimento che garantisca a Veritas SpA che eventuali oneri di bonifica sull'area oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato”*;
- **Preso atto che:**
- i terreni oggetto di conferimento da parte del Comune di Venezia sono stati oggetto di perizia asseverata da parte di professionisti esperti nominati dal Tribunale di Venezia ex art. 2343 CC di cui agli allegati B);
- il Direttore Generale di Veritas spa dr. Andrea Razzini con propria nota del 17/01/2017 ha dichiarato ad integrazione della perizia riguardante la porzione 1 dell'Area denominata 43 ettari che “non debbono essere sostenuti oneri di bonifica in quanto sussiste documentazione di collaudo effettuato dalla Provincia di Venezia in data 28/12/1998 e dichiarazione di conformità al progetto approvato registrato dalla Provincia con prot. 23091 del 19/05/1999. L'area in oggetto è dotata di messa in sicurezza permanente. Quindi lo stato del terreno in oggetto non abbisogna di ulteriori attività di bonifica e/o indagine ambientale e corrisponde ad un utilizzo per insediamenti produttivi leggeri quali sono quelli identificati. L'incremento della dotazione patrimoniale di Veritas dovuto al conferimento di quest'area secondo quanto oggetto di specifica perizia è quindi almeno corrispondente ai valori di conferimento in considerazione del fatto che non vi sono oneri di bonifica ambientale da sostenere e costituisce un potenziamento della Società”;
- il Direttore Generale di Veritas spa dr. Andrea Razzini con ulteriore propria nota del 17/01/2017 ha dichiarato che per quanto riguarda la porzione dell'Area denominata Boschetto ex Sirma “non debbono essere sostenuti oneri di bonifica dei terreni. Anche per questa zona sussiste documentazione sufficiente a conoscere lo stato ambientale dei terreni in quanto già dotati di indagini ambientali e di Decreto direttoriale Ministero Ambiente ex art. 14 ter Legge 241/90 delle determinazioni conclusive della conferenza dei servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera”;
- Ritenuto quindi:
- di dare mandato al Sindaco di autorizzare l'aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di Euro

mediante conferimento di alcuni beni in natura, purchè la relativa deliberazione della Assemblea dei Soci sia assunta, previa acquisizione da parte del Comune di Venezia di un adeguato provvedimento, che non sia un dichiarazione di intenti, che garantisca a Veritas SpA che eventuali oneri di bonifica sull'area oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato come indicato nella delibera di Consiglio di detto Comune n. 70 del 2016, a garanzia dell'individuazione dell'effettivo valore dei terreni conferendi da parte del Comune di Venezia, da recepirsi anche negli atti notarili di conferimento, ovvero, nel diverso caso di non acquisizione di detto provvedimento, che la delibera dell'assemblea dei soci di Veritas sia assunta previa adozione di adeguato provvedimento del Comune di Venezia che preveda la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale predetto mediante conferimento di ulteriori e/o diversi beni immobili, rispetto a quelli di cui alle perizie allegate sub B) alla presente delibera, anch'essi opportunamente periziati, almeno fino a concorrenza del valore sopraindicato o diversamente mediante un conferimento in denaro;

- come disposto anche dalla propria Deliberazione di Consiglio Comunale n° 70 del 15 dicembre 2016, esecutiva, sia opportuno comunque stabilire che tutti gli eventuali costi di bonifica che dovessero emergere in futuro sui terreni comunali conferendi, dovranno essere interamente sostenuti dal Comune di Venezia, anche per quanto riguarda la porzione C dell'Area denominata 43 ettari;
- il Comune di Venezia dovrà anche farsi carico degli effetti economici e patrimoniali derivanti dalla eventuale mancata approvazione del Piano Urbanistico di Recupero di Iniziativa Pubblica denominato "Area Sirma-Boschetto" in via della Meccanica a Porto Marghera (VE);
- il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., ai sensi dell'art. 2343 c.c., 3° comma, provvederà nei termini di 180 giorni previsti dal medesimo articolo a controllare le valutazioni contenute nelle relazioni giurate degli esperti, aventi ad oggetto i beni in natura da conferirsi nel capitale sociale di Veritas S.p.A. e sussistendone fondati motivi provvederà all'eventuale revisione delle stime, sottoponendo altresì le opportune deliberazioni all'Assemblea degli Azionisti,
- **Visti:**
- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 34, commi 20 e segg.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni; in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

- la legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 successive modifiche ed integrazioni.
- il D.Lgs 267/2000 recante “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- Visto il parere dei Revisori dell’Organo di revisione Contabile in data 02/02/2017 in atti depositato;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, dato atto e visto e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i progetti di integrazione tra le società VERITAS S.p.A., ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. nelle diverse fasi di seguito descritte anche temporalmente disgiunte pur nell’unitarietà dell’operazione : a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al 25,16% del capitale sociale, da parte di Veritas S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. 20.880 azioni, al valore di stima di euro 67,50. Tale cessione potrà avvenire anche mediante permuta di 16.579 azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro 85,00 per ciascuna azione per il restante 0,01% mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro 185,00; b) acquisto di una quota azionaria del 8,69% di ASI S.p.A., da parte di Veritas S.p.A, previa modifica dello statuto di ASI medesima secondo lo schema allegato sub C) alla presente delibera; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di Euro; d) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. di cui ai progetti di integrazione allegati sub A) e alle perizie allegate sub B);
3. di dare mandato al Sindaco di autorizzare l’aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura, purchè la relativa deliberazione della Assemblea dei Soci sia assunta, previa acquisizione da parte del Comune di Venezia di un adeguato provvedimento , che non sia una mera dichiarazione di intenti, che garantisca a Veritas SpA che eventuali oneri di bonifica sull’area oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato come indicato nella delibera di Consiglio di detto Comune n. 70 del 2016, a garanzia dell’individuazione dell’effettivo valore dei terreni conferendi da parte del Comune di Venezia, da recepirsi anche negli atti notarili di conferimento, ovvero, nel diverso caso di non acquisizione di detto provvedimento, che la delibera dell’assemblea

- dei soci di Veritas sia assunta previa adozione di adeguato provvedimento del Comune di Venezia che preveda la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale predetto mediante conferimento di ulteriori e/o diversi beni immobili, rispetto a quelli di cui alle perizie allegate sub B) alla presente delibera, anch'essi opportunamente periziati, almeno fino a concorrenza del valore sopraindicato o diversamente mediante un conferimento in denaro;
4. di dare atto che, in relazione a quanto esposto nel precedente punto 3) in ogni caso tutti gli eventuali costi di bonifica che dovessero emergere in futuro sui terreni comunali conferendi si ritiene dovranno essere interamente sostenuti dal Comune di Venezia, così come disposto anche dalla propria Deliberazione di Consiglio Comunale n° 70 del 15 dicembre 2016, esecutiva;
 5. di dare atto altresì che in ogni caso il Comune di Venezia si ritiene dovrà farsi carico degli effetti economici e patrimoniali derivanti dalla eventuale mancata approvazione del Piano Urbanistico di Recupero di Iniziativa Pubblica denominato "Area Sirma-Boschetto" in via della Meccanica a Porto Marghera (VE);
 6. di rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune e previsto dagli Statuti di ASI S.p.A., di ALISEA S.p.A. e di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, eventualmente spettante all'Ente locale, in qualità di socio di Veritas S.p.A., secondo quanto previsto dallo statuto e/o dalle disposizioni normative in materia ed in coerenza con quanto previsto dai citati progetti;
 7. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., ai sensi dell'art. 2343 c.c., 3° comma, e 2343 quater provvederà nei termini di 180 giorni previsti dal medesimo articolo a controllare le valutazioni contenute nelle relazioni giurate degli esperti aventi ad oggetto i beni in natura da conferirsi nel capitale sociale di Veritas S.p.A. e sussistendone fondati motivi provvederà all'eventuale revisione delle stime, sottoponendo altresì le opportune deliberazioni all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto comunque per il resto dall'art 2343 c.c.;
 8. di approvare lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti allegato sub D) al presente provvedimento e conseguentemente approvare sin d'ora le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, di cui allo schema allegato sub E), nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati, e quelle eventualmente necessarie per gli adeguamenti alle normative sopravvenute, ed altresì le modifiche allo Statuto di ASI S.p.A. di cui allo schema allegato sub C);

9. di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco, con facoltà di delega, affinché approvi tutte le delibere societarie e tutti gli atti necessari anche negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, al fine di dare esecuzione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie così come sopra descritti, e nei limiti e con le modalità summenzionate, garantendo la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A., con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in relazione ai valori di perizia di stima definitivi ed ai Progetti di Integrazione;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.L.vo n°267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Allegati:

- Sub. A) – schema operazioni societarie straordinarie Veritas S.p.A. ed integrazione Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A.;
- Sub. B) – perizie di stima di Veritas S.p.A. Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. e dei beni immobili oggetto di conferimento da parte del Comune di Venezia a Veritas S.p.A.;
- Sub. C) – Schema Statuto ASI modificato;
- Sub D) – Schema patti parasociali di Veritas S.p.A.;
- Sub E) – Statuto Veritas modificato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno puntualizzando che la partecipazione del Comune di Camponogara all'interno del capitale sociale di VERITAS è pari all'1,64% da cui ha il dovere giuridico e morale per pronunciarsi riguardo la fusione tra VERITAS S.p.A., ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A.

Il provvedimento in oggetto coinvolge più aspetti. Uno è quello relativo all'affidamento in House del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e del servizio idrico. L'altro è quello del conferimento da parte del Comune di Venezia di terreni nella capitale sociale di VERITAS.

Riguardo al primo aspetto è intuitivo come ove non permanessero le condizioni per la gestione in house di servizi così importanti, problemi di non facili soluzioni si aprirebbero per il Comune di Camponogara che sarebbe chiamato all'individuazione attraverso gara europea, del soggetto gestore dei Servizi RSU ed idrico.

Riguardo il secondo profilo, ossia il conferimento di aree da parte del Comune di Venezia localizzate in zona Fusina e Marghera per il valore di circa 31 milioni di euro, Venezia, mira a mantenere all'interno della società VERITAS una partecipazione maggioritaria. Il provvedimento oggetto di decisione è stato valutato dal revisore del conto che ha espresso parere favorevole condizionato, né da lettura.

Prosegue il Sindaco illustrando le modifiche allo statuto di VERITAS e quindi passa ad esaminare i patti parasociali.

Il Consigliere De Falco come verranno utilizzati da parte di VERITAS i terreni che verranno conferiti dal Comune di Venezia?

Il Sindaco la Società VERITAS svolge già un'attività di riciclo in terreni adiacenti in località Fusina, pertanto questo terreno consentirà di ampliare la attività già in essere. Per quanto riguarda l'altra area conferita dal Comune di Venezia, questa è interessata, da una variante che dovrà essere approvata dal Comune stesso è consentirà la creazione di una vasta area di smistamento dei rifiuti ed anche dei rifiuti conferiti dal Comune di Camponogara.

Il Consigliere De Falco nella riunione dei Capigruppo è stato riferito che il valore del terreno conferito è incerto come mai?

Il Sindaco il valore di quasi 31 milioni di euro del terreno conferito dal Comune di Venezia potrà essere influenzato dal costo da una eventuale bonifica dell'area ed a seconda della tipologia di bonifica necessaria il costo della stessa potrà variare ed il Comune di Venezia sarà chiamato ad integrare per l'equivalente il valore dell'area oggi conferito o con altri terreni o con conferimenti monetari.

Il Sindaco terminata la discussione pone in votazione il presente provvedimento che ottiene voti favorevoli: UNANIMI.

Stante l'urgenza di provvedere in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

Di dichiarare con voti favorevoli ed unanimi il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MENIN GIANPIETRO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Zampaglione Sandro

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 02-02-2017

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA**

Data: 02-02-2017

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Dr. Zampaglione Sandro

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio con n. 269 da oggi 04-02-2017 fino al 19-02-2017 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Zampaglione Sandro

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 14-02-2017 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

lì 15-02-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Zampaglione Sandro